

Roma, 3 febbraio 2025

Prot. N. PU00017/2025/SG/am

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Ai Segretari e responsabili regionali delle
funzioni centrali

Ai coordinatori nazionali delle amministrazioni
delle funzioni centrali

**Oggetto: parere Aran su soggetti titolari delle relazioni sindacali del comparto
funzioni centrali**

In allegato vi trasmettiamo il parere Aran cfc 140, rilasciato per il comparto delle
funzioni centrali, che ribadisce che i soggetti titolari delle relazioni sindacali
(contrattazione integrativa nazionale, confronto e OPI) sono i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Nello specifico:

- a) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL
triennale;
- b) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o
di sede unica sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.


Importante, inoltre, è la specifica che quanto sopra previsto “si applica anche
alle altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc) come espressamente
previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 27 gennaio 2025” e che “sotto tale profilo non
rilevano sentenze di primo grado, peraltro non definitive, pronunciate su un contratto
di un altro comparto di contrattazione”.

Vi chiediamo, pertanto, di vigilare affinché quanto previsto dal CCNL sia
rispettato in tutti gli enti ed amministrazioni del vostro territorio, anche sulla base delle
indicazioni a tale scopo fornite dai diversi coordinatori nazionali delle amministrazioni
delle funzioni centrali.

Cari saluti

Il Segretario Nazionale

Angelo Marinelli





A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali - periodo contrattuale 2022-2024 - avvenuta il 27 gennaio 2025 quali sono i soggetti sindacali titolari delle relazioni sindacali presso le singole amministrazioni?

Il CCNL del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, definisce con chiarezza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali.

In dettaglio, l'art.7 – in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 – stabilisce che:

- a) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria **firmatarie** del CCNL triennale (comma 3);

- b) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria **firmatarie** del CCNL triennale (comma 4).

Pertanto, dall'entrata in vigore del CCNL 2022-2024, avvenuta il 28 gennaio 2025, saranno ammessi alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo CCNL, indipendentemente dal fatto che il negoziato sia già stato avviato o che lo stesso venga avviato successivamente alla firma del nuovo CCNL.

L'unica eccezione alla regola sopra riportata è rappresentata dal caso in cui la variazione dei soggetti titolari sia intervenuta successivamente alla firma di una ipotesi di contratto integrativo e durante la fase dei controlli. In altre parole nel caso in cui presso l'amministrazione sia stata firmata una ipotesi di contratto integrativo prima del 28 gennaio 2025. Solo in tal caso i soggetti titolari alla firma definitiva del contratto integrativo di cui alla predetta ipotesi già sottoscritta prima del 28 gennaio 2025 saranno gli stessi che hanno partecipato al negoziato.

Quanto sopra si applica anche alle altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc) come espressamente previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 27 gennaio 2025. Sotto tale profilo non rilevano sentenze di primo grado, peraltro non definitive, pronunciate su un contratto di un altro comparto di contrattazione.